

ENTRATE

Titolo I – Entrate tributarie

Le Entrate tributarie costituiscono le risorse del titolo I. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse ed i proventi assimilati, le Compartecipazioni di tributi ed i Fondi perequativi da Amministrazioni centrali.

Imposte, tasse e proventi assimilati

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – L’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di Bilancio 2020 - ha abolito l’Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) unificando le due imposte nella NUOVA IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI) - Abolita ed accorpata alla nuova IMU dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) produce ancora entrate derivanti dalla lotta all’evasione seppure sempre più limitate.

NUOVA IMU – A decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019. Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dal comma 741.

I soggetti passivi sono i possessori degli immobili di cui sopra (comma 743). L’imposta non si applica all’abitazione principale: i commi 740 e 741 dell’art. 1 della L. 160/2019 stabiliscono infatti che la NUOVA IMU non trovi applicazione al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono assimilati all’abitazione principale gli immobili definiti dall’art. 1, comma 741. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Esistono dei casi di esenzione dall’imposta, elencati ai commi 758 e 759 della medesima legge 160/2019. A decorrere dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti da IMU (comma 751).

La legge 160/2019 disciplina anche alcuni casi di riduzione dell’imposta. L’art. 1 comma 747 elenca i casi in cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

La riduzione dell’ IMU destinata ai pensionati residenti all’estero è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. Al comma 48 dell’articolo 1 si legge: “*A partire dall’anno 2021 per una sola unità*

immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Una rilevante, anche se attesa, novità in materia di IMU è stata l'approvazione da parte del Viceministro dell'Economia e delle finanze, in data 7 luglio 2023, del decreto previsto dall'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate. Con tale decreto, vengono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757. L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1 del decreto è, tuttavia, slittato al 2025.

Con il decreto 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2024 n. 219, è approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (NUVA IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1 c. 748-755 L. 160/2019. L'allegato A del decreto in oggetto modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 6-ter c. 1 del D.L. 132/2023 convertito in nella Legge 170/2023, vige l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, a decorre dall'anno di imposta 2025.

ALIQUEUTE NUOVA IMU - Il comune di Fiano per l'anno 2026 intende confermare tutte le aliquote secondo la seguente tabella:

Tipologia immobile	IMU	
	Aliquota per mille	Detra- zione
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	9,60	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	Non imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	6,00	€ 200,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), che non abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile prevista all'articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019	7,60	
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	10,60 7,60 all'Erario 3,00 al Comune	
Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	1,00	
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque possenga i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	4,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	
Immobili concessi in comodato gratuito al comune per i propri usi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della Legge 160/2019 -)	0,00	
Aree fabbricabili	9,60	
Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU)	7,60	

TASSA RIFIUTI – TARIP - La TARI è stata introdotta dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa nasce all'interno dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprendeva anche l'IMU e la TASI. Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani è un servizio a copertura integrale dei costi. Ciò significa che l'intero costo del servizio, dalla raccolta allo smaltimento, deve essere finanziato attraverso la tariffa pagata dagli utenti. La normativa di riferimento, in particolare l'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e le regole stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), disciplinano in modo rigoroso come questi costi debbano essere determinati, coperti e rendicontati.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è lo strumento cardine attraverso il quale vengono classificati i costi e viene definita la struttura tariffaria. È un documento obbligatorio che il Comune è tenuto ad approvare annualmente entro i termini di legge. Non è ammesso che i costi operativi del servizio rifiuti vengano finanziati tramite la fiscalità generale del Comune (altri tributi locali come IMU o addizionali Irpef), salvo specifiche e limitate eccezioni previste per legge (es. alcune forme di esenzioni sociali a carico del bilancio comunale). Allo stesso modo le entrate derivanti dalla tassa rifiuti devono essere specificamente destinate a coprire esclusivamente le spese del servizio medesimo. Esiste un vincolo di destinazione preciso che impedisce l'uso di queste entrate per altre finalità comunali. Il PEF quantifica l'insieme dei costi operativi e di investimento necessari per l'erogazione del servizio nell'anno di riferimento seguendo, come già sopra specificato, le indicazioni del Metodo Tariffario stabilito da ARERA. Una volta determinati i costi totali del servizio (Costi Totali Effettivi Riconosciuti), il PEF definisce come ripartirli tra le diverse categorie di utenza, determinando le tariffe specifiche garantendo la sostenibilità economica della gestione e la congruità delle tariffe applicate ai cittadini rispetto ai costi reali ed efficienti del servizio. La tariffa copre sia i costi correnti (personale, mezzi, smaltimento, raccolta) sia i costi di investimento (acquisto cassonetti, isole ecologiche, impianti) attraverso quote di ammortamento.

L'obiettivo primario di ogni ente deve essere, oggi più che mai, ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti incrementando contemporaneamente la raccolta differenziata. Proprio per questo motivo il Comune di Fiano si sta avviando, a partire dal 1^o gennaio 2026 all'attuazione della la tariffa puntuale. Il sistema di raccolta puntuale è un'applicazione innovativa della tariffa rifiuti (TARI o Tariffa Corrispettiva) che introduce criteri di misurazione precisa della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza (domestica o non domestica). Il PEF continua a stabilire il “quanto” mentre la raccolta puntuale - TARIP - stabilisce il “come” questo onere viene distribuito tra i cittadini spostando il focus sull'effettivo comportamento nella produzione dei rifiuti. Gli obiettivi strategici di questo sistema sono:

- maggiore equità tariffaria andando ad addebitare i costi del servizio in modo più giusto, riflettendo l'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo utente.
- incentivare la differenziazione creando un incentivo economico diretto per i cittadini a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e a migliorare la qualità della raccolta differenziata.
- sostenibilità ambientale contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di legge regionali e nazionali in termini di riduzione dei rifiuti e incremento delle percentuali di riciclo.

Sotto l'aspetto tecnico l'attuazione di questo tipo di raccolta richiede l'uso di meccanismi specifici per tracciare i conferimenti: contenitori dotati di dispositivi di identificazione univoci che registrano ogni svuotamento e software dedicati che acquisiscono i dati di conferimento e li integrano nel sistema di fatturazione della tariffa, in conformità alle direttive di ARERA

La tariffa risultante dal sistema puntuale è composta da:

- Quota Fissa che copre i costi generali del servizio (spazzamento, amministrazione ecc.) – questa parte continua ad essere prevalentemente basata su parametri presuntivi (superficie dell’immobile, numero di occupanti o categorie di attività per le utenze non domestiche⁹).

- Quota Variabile Base (o Minima) che copre un numero minimo garantito di conferimenti annuali inclusi nella tariffa – questa parte viene addebitata a prescindere dall’effettivo utilizzo per garantire la copertura di costi inevitabili e disincentivare l’abbandono.

- Quota Variabile Addizionale che copre i conferimenti eccedenti la soglia minima, addebitati a consumo.

Alla struttura sopra descritta si devono, poi, aggiungere obbligatoriamente le componenti perequative ARERA (UR1,a, UR2,a, UR3,a), che sono importi standard destinati a fondi nazionali gestiti dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) volti a garantire un sistema equo a livello nazionale. Le componenti perequative sono dunque elementi tariffari standardizzati e obbligatori.

A differenza della tariffa "locale" che copre i costi specifici del servizio erogato dal singolo Comune o gestore, le componenti perequative hanno l'obiettivo di distribuire a livello nazionale oneri che altrimenti graverebbero solo su alcune aree geografiche o gestori.

Queste componenti non rimangono nelle casse del Comune, ma vengono rimosse e versate a un fondo unico gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Le componenti identificate con la sigla "UR" sono tre:

- la componente UR1,a è destinata a coprire i costi sostenuti dai gestori del servizio per la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, nei fiumi, nei laghi e nelle lagune. Essa è destinata al finanziamento delle attività di fishing for litter (pesca dei rifiuti) e iniziative di pulizia volontaria degli specchi d'acqua e delle relative sponde. E attua le disposizioni previste dalla cosiddetta "Legge Salvamare" del 17 maggio 2022, n. 60. I gestori che sostengono questi costi possono richiedere un rimborso al fondo CSEA. Il fondo viene alimentato da questa componente, applicata uniformemente a tutte le utenze italiane.

- la Componente UR2,a è finalizzata a coprire i costi sostenuti dai gestori e dai Comuni per garantire la continuità del servizio in situazioni eccezionali, in particolare in caso di eventi calamitosi (esondazioni, terremoti, alluvioni) che rendono necessarie gestioni straordinarie dei rifiuti. La finalità è la ripartizione del rischio e degli oneri straordinari legati a calamità naturali. Se un Comune fosse colpito da un evento disastroso, i costi aggiuntivi per la gestione dei rifiuti non ricadrebbero esclusivamente sulla comunità locale già danneggiata, ma verrebbero “mutualizzati” a livello nazionale.

- la Componente UR3,a (Il "Bonus Sociale Rifiuti") è la componente più recente e socialmente rilevante, destinata a finanziare - a partire dal 2026 - il Bonus Sociale Rifiuti vero e proprio. La finalità è garantire l'accesso a condizioni tariffarie agevolate (sconti) per le utenze domestiche che si trovano in condizioni di disagio economico, misurate tramite l'indicatore ISEE. Essa attua un principio di equità sociale, similmente a quanto avviene già per le bollette di luce, gas e acqua. La disciplina è stata definita con la Delibera ARERA 133/2025/R/RIF. I Comuni sono tenuti a riscuotere la componente da tutti gli utenti. Le famiglie che hanno diritto al bonus vedranno lo sconto applicato direttamente in bolletta, e il gestore sarà rimborsato dal fondo CSEA.

Le componenti perequative devono essere inserite in modo trasparente nelle bollette di tutti gli utenti italiani. L'ammontare per utente è determinato annualmente da ARERA e ed è quindi uniforme su tutto il territorio nazionale. I Comuni/Gestori agiscono da "esattori" per conto della CSEA. Le somme incassate devono essere riversate alla Cassa secondo le modalità e le tempistiche definite.

E' da ribadire che l'ente deve gestire contabilmente queste componenti come trasferimenti dovuti alla CSEA, senza che impattino sulla determinazione della tariffa locale per la copertura dei costi specifici del proprio servizio.

A decorrere dall'anno 2022 l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 2022, ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In sede di approvazione di PEF e tariffe si provvederà pertanto ad adeguare il bilancio alle risultanze definitive con apposita variazione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che è stata istituita con l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed è facoltà di ogni singolo comune quella di adottarla.

L'addizionale è dovuta all'ente nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta agli enti locali la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro. In tale ultima eventualità gli scaglioni devono necessariamente essere articolati secondo quanto stabilito dalla legge statale, e le aliquote diversificate e crescenti.

Solamente a partire dall'anno 2013, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 anche il Comune di Fiano ha deciso di istituire con decorrenza 1° gennaio 2013 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal sopracitato art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998.

Dall'esercizio 2019 a seguito dell'approvazione in Consiglio della deliberazione n. 3 del 22.02.2019, il Comune ha ritenuto necessario ritoccare l'imposta al rialzo, allo scopo di finanziare maggiori oneri di gestione (nuovo CCNL del personale, spese per pubblici servizi quali gas ed energia elettrica, incrementi di costi fissi in genere), entrando così a regime nel corso degli anni.

Rilevato che l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha dato il via alla riforma fiscale con la riduzione da cinque a quattro aliquote e la ridefinizione degli scaglioni di reddito su cui applicare anche le addizionali comunali, il Comune di Fiano ha provveduto con deliberazione n. 10 del 31 maggio 2022 ad adeguarsi alle modifiche normative poi confermate per il 2023.

Atteso che l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 *“Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”* al comma n. 1 testualmente recita *“Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Con determinazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'8 aprile 2024 il Comune ha confermato per l'esercizio 2024 la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche sulla base di aliquote differenziate adeguando gli scaglioni di reddito alla legge statale garantendo una soglia di esenzione per i redditi annui con un'imponibile non superiore ad € 20.000,00.

Le aliquote e gli scaglioni per il 2024 erano i seguenti:

- fino a € 28.000,00 aliquota dello 0,50 %
- oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 aliquota del 0,60 %
- oltre a € 50.000,00 aliquota dello 0,80 %.

Il Comune di Fiano per l'anno 2026 ritiene di voler confermare la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 prevedendo di mantenere i tre scaglioni e le medesime aliquote dell'anno 2025 (approvate con deliberazione n.3 del 20.02.2025) come di seguito specificato:

SCAGLIONI DI REDDITO	PERCENTUALE
fino a € 28.000,00	0,50 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,60 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

confermando, altresì, anche la soglia di esenzione ad € 15.000,00 e specificando che per i redditi complessivi superiori ad € 15.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Compartecipazione di tributi

Il Comune non registra entrate per compartecipazione ai tributi

Fondi perequativi da amministrazioni centrali

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE – Il Fondo di Solidarietà Comunale (Fsc) è stato introdotto con la Legge di Stabilità per il 2013 in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale introdotto l'anno prima. Si tratta di un trasferimento di parte corrente, annuale e ripetitivo parte fondamentale delle risorse che il sistema di federalismo fiscale italiano destina ai comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna.

Nella ripartizione del Fsc il principio cardine è quello appunto della solidarietà. Per cui i comuni più svantaggiati dovrebbero ricevere risorse dal fondo mentre i comuni economicamente più stabili dovrebbero finanziarlo.

La composizione del Fondo di Solidarietà Comunale ha però subito nel corso degli anni una evoluzione che ha portato a prevedere in esso non solo la distribuzione di risorse secondo il metodo perequativo, mirato a ridurre le disparità territoriali, ma anche una componente che si può definire "verticale". Tale componente prevede che delle risorse vengono attribuite dallo Stato ai comuni per compensare delle cifre che gli enti ricevevano in passato da entrate proprie e trasferimenti. In particolare il gettito Imu e Tasi, ridotto dalla legge di stabilità del 2016.

Tolta la componente dell'Fsc verticale (cioè statale, finanziata da risorse che vengono attribuite dallo stato ai comuni), il Fsc è finanziato dai comuni stessi. In attuazione del principio di perequazione questi, come anticipato in precedenza, possono versare o ricevere risorse. Sono solitamente gli enti più dotati ad alimentare il fondo e gli altri a esserne i destinatari. Un meccanismo pensato per limitare i divari economici tra i territori. Tutti i comuni contribuiscono a finanziare l'Fsc attraverso la quota di alimentazione. Il 93% dei comuni riceve di ritorno il trasferimento in una cifra superiore a quella versata per effetto algebrico di diversi fattori.

Da ultimo, con la legge di bilancio 2021, è stata introdotta una terza componente del fondo legata agli obiettivi di servizio. Un incremento di risorse destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità nei comuni italiani.

Fino al 2024 il Fondo di Solidarietà Comunale era dunque costituito da 3 principali componenti:

- tradizionale, finalizzata al riequilibrio delle risorse storiche assegnata, in parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica e in parte - per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario - mediante l'applicazione di criteri di tipo perequativo;

- ristorativa, finalizzata alla compensazione delle minori entrate derivanti dalle riduzioni di Imu e Tasi;

- legata agli obiettivi di servizio, sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità

Dall'anno 2025, si segnala una rilevante modifica nell'allocazione delle risorse del Fondo di Solidarietà comunale. Le specifiche legate al miglioramento dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità sono state trasferite al nuovo "Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi" istituito dall'articolo 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nelle more dell'effettiva assegnazione ed erogazione delle risorse per l'anno 2026 in bilancio sono stati allocati gli importi già noti dal 2025. Si procederà in corso d'anno con le opportune variazioni al bilancio volte ad adeguare gli stanziamenti secondo le attribuzioni aggiornate.